



CENTRO CONCILIAZIONE LITI S.r.l.

“CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL” REGOLAMENTO ARBITRALE

ART 1 - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Chiunque può devolvere a CCL una controversia in arbitrato in virtù di una convenzione di arbitrato appositamente stipulata (compromesso) o contenuta in un diverso accordo contrattuale (clausola compromissoria).

In ogni caso la procedura arbitrale è amministrata da CCL se tra le Parti è stata stipulata per iscritto una convenzione arbitrale che rinvia a CCL e fa riferimento al presente Regolamento.

2. Il Regolamento è altresì applicato se un soggetto deposita presso CCL una domanda di arbitrato contenente la proposta, comunque espressa, di ricorrere a un arbitrato disciplinato da CCL e se ad essa fa seguito, entro il termine indicato dalla Segreteria, l'accettazione scritta dell'altra Parte o delle altre Parti destinatarie della proposta.

3. La convenzione arbitrale obbliga tutte le Parti che l'hanno conclusa all'osservanza del presente Regolamento arbitrale.

4. Le Parti che ricorrono all'arbitrato secondo questo Regolamento accettano il Regolamento in vigore alla data dell'introduzione della domanda.

5. Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento l'Arbitro nominato si pronuncia sulla questione dichiarando la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato dinanzi a CCL.

6. Qualora l'Arbitro abbia dichiarato la procedibilità, egli conserva impregiudicata ogni decisione al riguardo.

7. È in ogni caso riservata all'Arbitro ogni decisione in merito alla esistenza validità ed efficacia della convenzione arbitrale.

Per effetto dell'accettazione del presente Regolamento, le parti conferiscono ad un arbitro **unico rituale** il mandato di decidere la controversia tra di esse insorta, secondo la disciplina di seguito stabilita. Il procedimento arbitrale sarà regolato dal presente Regolamento e solo per quanto da esso non previsto, anche dagli artt. 806 e segg. c.p.c.

La Procedura è amministrata da CCL che affiderà l'incarico ad arbitri scelti secondo criteri di competenza, professionalità e correttezza. Della decisione dell'arbitro potrà essere richiesta la esecutorietà all'autorità giudiziaria.

ART 2 - ARBITRATO CCL IN CONSEGUENZA DI MANCATA CONCILIAZIONE DAVANTI A CCL

Le parti potranno chiedere che la controversia venga decisa mediante giudizio arbitrale di CCL anche in conseguenza di mancata conciliazione a conclusione di procedimento di mediazione civile svolto presso tale organismo. In tal caso le stesse potranno scegliere, congiuntamente, di nominare arbitro lo stesso mediatore che ha condotto il procedimento di mediazione ovvero altro mediatore accreditato presso CCL, ovvero chiedere che lo stesso venga nominato dal Presidente dell'organismo fra gli arbitri accreditati presso CCL.

La scelta potrà essere espressa dalle parti al momento della conclusione negativa del tentativo di conciliazione ovvero già in sede di istanza e, rispettivamente, di adesione al procedimento di mediazione.

A tale effetto la modulistica relativa all'istanza di mediazione ed alla dichiarazione di adesione contiene la manifestazione dell'intenzione di attribuire la controversia in arbitri in caso di mancata conciliazione con espresso richiamo al presente Regolamento.

La controversia potrà essere compromessa in arbitrato SOLO se TUTTE le parti del procedimento di mediazione manifestano espressamente e per iscritto tale intenzione.

ART 3 - SEDE DELL'ARBITRATO

L'arbitrato avrà sede in una delle sedi di CCL a scelta delle parti ovvero, laddove la domanda arbitrale consegua alla mancata conciliazione in un procedimento di mediazione svolto presso CCL, nel luogo in cui esso si è svolto.

ART 4 - DOMANDA DI ARBITRATO

La domanda di arbitrato dovrà essere compilata sul modello predisposto da CCL reperibile nel relativo sito o presso la sede della stessa, e corredata di memoria espositiva contenente i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. nonché, a pena di decadenza, i mezzi di prova offerti in produzione.

In ogni caso la domanda di arbitrato deve contenere:

- il nome, cognome, sede o domicilio, p.iva e/o c.f., delle parti;
- recapito telefonico, indirizzo e.mail, numero fax e indirizzo PEC in quanto esistenti;
- il nominativo e domicilio del suo eventuale difensore, l'eventuale elezione di domicilio presso lo stesso, nonché recapito telefonico, indirizzo e.mail, numero fax e indirizzo PEC;

- l'indicazione della sede dell'arbitrato prevista dalla convenzione arbitrale (o in difetto da essa proposta);
- l'esposizione chiara e concisa dei fatti;
- le proprie domande e le ragioni della contesa;
- le prove di cui la parte intende avvalersi;

Alla domanda devono essere allegati:

- certificato relativo alla sede o alla residenza del ricorrente;
- copia dell'eventuale contratto contenente la clausola compromissoria o del compromesso (salvo nel caso di arbitrato conseguente a mancata conciliazione presso CCL);
- procura alle liti, con firma autenticata dal Notaio, ovvero autenticata dal difensore nei modi previsti dal Codice di Procedura Civile;
- i documenti di cui la parte intende avvalersi e il relativo elenco;

La domanda di arbitrato deve essere inviata a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC direttamente dal ricorrente alle altre parti, e la prova del ricevimento della stessa, unitamente a due copie della domanda e dei documenti allegati, deve essere trasmessa tramite raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC alla Segreteria di CCL, nella relativa sede legale, ovvero mediante deposito a mani presso la Segreteria, entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica di cui sopra.

Nel caso di domanda di arbitrato conseguente alla mancata conciliazione davanti a CCL l'arbitro designato fisserà un termine per il deposito della domanda che dovrà avvenire, unitamente ai documenti prodotti, presso la segreteria della sede designata, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.

ART 5 - LA RISPOSTA

La risposta dovrà essere compilata sul modello predisposto da CCL reperibile nel relativo sito o presso la sede della stessa e corredata di memoria espositiva contenente i requisiti di cui all'art. 167 c.p.c. nonché, a pena di decadenza, i mezzi di prova offerti in produzione.

In ogni caso la risposta deve contenere:

- il nome, cognome, sede o domicilio, p.iva e/o c.f. di parte resistente;
- recapito telefonico, indirizzo e.mail, numero fax e indirizzo PEC in quanto esistenti;
- il nominativo e domicilio del suo eventuale difensore, l'eventuale elezione di domicilio presso lo stesso, nonché recapito telefonico, indirizzo email, numero fax e indirizzo PEC;
- le osservazioni di parte relative, anche all'esposizione dei fatti di parte attrice, seguendo l'ordine dei fatti di parte attrice e indicando chiaramente per ciascuno se esso è riconosciuto o contestato;
- le difese di parte resistente dalle domande del ricorrente, comprese le eccezioni di compensazione, anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione arbitrale e le eventuali domande

riconvenzionali;

- le prove orali delle quali la parte intende avvalersi.

Alla risposta devono essere allegati:

- il contratto contenente la clausola compromissoria o il compromesso (salvo nel caso di arbitrato conseguente a mancata conciliazione presso CCL);
- il nominativo e domicilio del suo eventuale difensore, l'eventuale elezione di domicilio presso lo stesso, unitamente a:
- procura alle liti, con firma autenticata dal Notaio, ovvero autenticata dal difensore nei modi previsti dal c.p.c.;
- i documenti dei quali la parte intende avvalersi e relativo elenco;

- certificato della Camera di Commercio o certificato di residenza relativo alla parte resistente;

- la risposta deve essere notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC alle altre parti entro 20 giorni da ricevimento della domanda di arbitrato, e la prova del ricevimento della stessa, unitamente a due copie dell'atto e dei documenti allegati, deve essere trasmessa entro ulteriori dieci giorni alla Segreteria CCL tramite lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC ovvero mediante deposito a mani presso la Segreteria stessa. Nel caso di arbitrato conseguente a mancata conciliazione davanti a CCL la risposta, unitamente ai documenti prodotti, dovrà essere depositata negli stessi termini presso la segreteria di CCL anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC

ART 6 - NOMINA DELL'ARBITRO – ELENCO DEGLI ARBITRI

Il Presidente di CCL, senza indugio, provvede alla nomina di un arbitro unico, ove questo non sia già stato indicato nella clausola compromissoria o designato concordemente dalle parti fra i professionisti accreditati presso CCL, di cui, sul relativo sito ovvero presso la segreteria della sede interessata, sarà disponibile apposito elenco. Le parti hanno facoltà di esprimere la propria preferenza circa il nominativo dell'arbitro unico a cui assegnare il procedimento.

In tal caso, ferma la facoltà discrezionale di CCL di aderire alla richiesta, la nomina sarà subordinata alla accettazione tacita o espressa di tutte le altre parti.

L'accettazione dell'Arbitro nel caso di nomina da parte del Presidente di CCL dovrà essere comunicata dalla Segreteria di CCL alle parti a mezzo raccomandata a.r., ovvero a mezzo PEC, entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto di nomina. Il Presidente di CCL, quando provvede alla nomina dell'Arbitro, terrà in considerazione i requisiti di specializzazione, competenza specifica, imparzialità, assenza di interessi personali e di collegamenti o professionali con le parti nonché il principio della rotazione tra gli iscritti all'elenco ed il rispetto delle eventuali prescrizioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale permanente.

A tal fine i professionisti iscritti all'elenco potranno depositare presso la Segreteria di CCL la certificazione comprovante i crediti professionali acquisiti. CCL forma il proprio "Elenco degli Arbitri" che sarà pubblicato ed aggiornato sul proprio sito internet.

L'Arbitro deve essere stato, essere e rimanere indipendente dalle parti, nonché mantenere nel procedimento arbitrale un comportamento di assoluta probità ed imparzialità. Sono motivi di incompatibilità, oltre quelli di cui all'art. 51 c.p.c., l'esistenza di rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, associativi, societari o di lavoro subordinato, con le parti, con i difensori o con i C.T.P. ovvero l'essere legati da rapporti associativi con uno dei difensori o dei C.T.P. Contestualmente all'accettazione dell'incarico di Arbitro, l'interessato deve dichiarare per iscritto alle parti l'inesistenza di qualsiasi circostanza che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità. Parimenti egli deve immediatamente comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere con imparzialità e serenità le proprie funzioni. Nel caso di arbitrato conseguente a mancata conciliazione in esito a procedimento di mediazione svolto presso CCL, il Presidente dell' Organismo fissera' la prima udienza arbitrale ad una data non successiva a venti giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di mancato accordo. La comunicazione della fissazione dell' udienza verra' inviata alle parti non oltre cinque giorni dalla data di sottoscrizione del verbale negativo, con raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC. Nel caso di comprovata ricezione della comunicazione oltre quindici giorni dal suo invio e' facolta' al destinatario di ottenere un rinvio della prima udienza ad una data successiva non inferiore al tempo del ritardo.

ART 7 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L'arbitro fissa la prima udienza di fronte a se entro trenta giorni dal deposito della risposta di cui al precedente art 3 concedendo termine di dieci giorni a parte attrice per replicare e proporre i mezzi di prova, resi necessari dalla difesa di parte convenuta ed ulteriori dieci giorni a parte convenuta per controreplica.
2. Le udienze sono fissate dall' Arbitro, sentita la Segreteria che provvede a darne comunicazione alle parti; le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. L' Arbitro, se ritiene che ne sussistano i presupposti, può in ogni momento del procedimento tentare la conciliazione delle parti.
4. L' Arbitro, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande ed eccezioni nuove tenuto conto di ogni circostanza.
5. L' Arbitro provvede all'istruttoria della causa contutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili, assumendo le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
6. L' Arbitro ha facoltà di assumere le prove anche fuori della sede dell'arbitrato.
7. La convocazione del teste per l'udienza fissata per la sua audizione è onere della Parte che ne ha interesse, e

il suo intervento è a pena di decadenza, fatta salva la facoltà dell' Arbitro di disporre altrimenti per giustificato motivo.

8. nel caso di ammissione di Consulenza Tecnica l' Arbitro può, se le parti non convengono altrimenti, nominare uno o più suoi consulenti tecnici.

9. Il consulente tecnico ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli Arbitri

10. Le Parti possono nominare propri consulenti tecnici.

11. L'entità dei compensi dei consulenti tecnici nominati viene stabilita da CCL sulla base delle tariffe stabilite dal Tribunale di Genova che il Consulente dovrà previamente dichiarare di accettare. Il compenso del consulente è liquidato dall' Arbitro e al suo pagamento provvederanno le parti per intanto in via solidale e salvo diversa liquidazione stabilita nel Lodo.

12. L' Arbitro, con il solo dovere del rispetto del contraddittorio, ha la più ampia facoltà di assunzione delle prove ivi compresa quella della trasmissione di una dichiarazione scritta da parte del teste che si tenga in luogo della sua audizione determinando, in tal caso, i criteri e le modalità per la resa della dichiarazione.

13. Nel caso di rinuncia agli atti anche a seguito di transazione, le parti ne danno comunicazione alla Segreteria, esonerando l'Arbitro dall'obbligo di pronunciare il lodo.

ART 8 - INTERVENTO E CHIAMATA DEI TERZI

1. Se un terzo chiede di intervenire ad un arbitrato pendente o se una parte dell'arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, l' Arbitro, sentite le parti, decide al riguardo tenuto conto di tutte le circostanze e nel rispetto delle norme inderogabili di legge.
2. È sempre ammesso l'intervento del litisconsorte necessario e quello previsto dal secondo comma dell'art 105 c.p.c.

ART 9 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E MEMORIE CONCLUSIONALI

1. Esaurita l'istruzione, l' Arbitro invita le parti alla precisazione delle conclusioni; allo stesso modo procede qualora ritenga il procedimento maturo per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova.
2. L' Arbitro, sentite le parti e se lo ritiene opportuno, può fissare un termine per il deposito delle memorie conclusionali, delle memorie di replica e/o fissare un'udienza per la discussione finale. In caso contrario disone la discussione orale.
3. Dopo la precisazione delle conclusioni non è più consentito alle parti proporre o modificare le domande e le eccezioni proposte, né produrre nuovi documenti o formulare nuove istanza istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l' Arbitro ritenga di pronunciare un lodo parziale.

ART 10 - IL LODO

1. Il lodo contiene:
 - a. l'indicazione dell' Arbitro, delle Parti e dei loro difensori;
 - b. l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - d. l'indicazione delle conclusioni delle Parti;
 - e. l'esposizione, anche sommaria, dei motivi della decisione;
 - f. il dispositivo;
 - g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti.
2. L' Arbitro deposita il lodo presso la Segreteria di CCL in tanti originali quante sono le Parti più uno.
3. La Segreteria avvisa le Parti dell'avvenuto deposito del lodo a mezzo posta elettronica inviandone alle stesse copia in formato elettronico.
4. L' Arbitro deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro la scadenza del termine di 80 dalla discussione orale o dal deposito dell' ultimo atto conclusivo, salvo diverso accordo delle parti.
5. In ogni caso L' Arbitro può prorogare il termine per il deposito del lodo, per un periodo non superiore a 60 giorni:
 - nei casi di cui all'art. 820 comma 4, c.p.c., e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi; e inoltre su istanza motivata di una delle parti o dell' Arbitro, sentite le altre parti.
6. Resta ferma la possibilità di proroghe richieste congiuntamente dalle parti, anche oltre il limite di cui sopra, nel qual caso, la proroga è disposta dalla Segreteria che ne dà comunicazione agli arbitri e alle parti.
7. L' Arbitro è esonerato dal deposito del lodo se tutte le Parti lo dichiarano con comunicazione congiunta, che può anche essere indirizzata alla Segreteria Generale.
8. Nel caso di errore nel Lodo l'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. L' Arbitro, sentite le Parti, decide con provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
9. Il provvedimento dell' Arbitro, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
10. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle Parti.

ART 11 - PROCEDIMENTO ARBITRALE ABBREVIATO

1. Nel caso in cui tutte le parti lo richiedano e l' Arbitro lo ritenga possibile ed il procedimento sia eminentemente documentale e non preveda la costituzione di prove costituende, il procedimento arbitrale potrà essere svolto in maniera abbreviata nel rispetto delle regole del contraddittorio.
2. L'arbitrato è rituale e il lodo viene emesso secondo diritto entro 30 giorni dall'udienza di trattazione.
3. L'arbitrato va introdotto nelle forme e secondo la modalità disciplinate dagli artt. 1 e 2 del presente Regolamento. Nel caso di arbitrato conseguente a mancata conciliazione presso CCL le parti dovranno indicare la propria intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato in forma abbreviata scegliendo la relativa opzione contenuta negli appositi moduli.
4. Entro 10 giorni dal deposito della domanda congiunta di arbitrato ovvero dalla data di adesione all'arbitrato abbreviato ovvero, nel caso consegua alla mancata conciliazione davanti a CCL, dalla data di sottoscrizione del verbale di mancata conciliazione, la Segreteria comunica, ovvero conferma, alle Parti il nome dell'Arbitro e la data dell'udienza che verrà fissata, salva diversa richiesta concorde delle parti, non oltre ulteriori sessanta giorni, stabilendo un termine non inferiore a quaranta giorni prima di detta udienza per il deposito di memorie illustrative contenenti tutta documentazione probatoria offerta, con ulteriore termine di venti giorni per le repliche. Nessuna documentazione potrà essere prodotta oltre il primo termine indicato, salvo le ipotesi di rimessione in termini previste dal Codice Procedura Civile.
6. Il procedimento arbitrale si svolge in unica udienza con trattazione esclusivamente orale della quale viene redatto sintetico processo verbale sottoscritto dalle Parti o dai loro difensori, se muniti di mandato speciale.
7. L'Arbitro sente le Parti e può disporre, se lo ritiene opportuno, il tentativo di conciliazione.
8. Il costo del procedimento, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, va versato contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
9. Si applicano le altre norme del Regolamento in quanto compatibili con quelle di questo articolo.